

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **177/1976** (ECLI:IT:COST:1976:177)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Udienza Pubblica del **05/05/1976**; Decisione del **12/07/1976**

Deposito del **14/07/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8456**

Atti decisi:

N. 177

ORDINANZA 12 LUGLIO 1976

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 21 luglio 1976.

Pres. ROSSI - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace,

promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1975 dal tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Cestaro Otello, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanza 21 marzo 1975 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 264 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede, quale caso di connessione, la continuazione contemplata dall'art. 81 codice penale, così come modificato dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974 n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220;

che, nell'ordinanza, quanto alla non manifesta infondatezza, si assume che la cennata mancata previsione si risolve in una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto viene a porre ingiustificatamente in situazione privilegiata l'imputato di più reati comuni unificabili dalla continuazione, rispetto all'imputato di reati comuni e militari, anch'essi in tal senso unificabili, in quanto quest'ultimo, a differenza dell'altro, sarà sottoposto separatamente alla giurisdizione ordinaria per i reati comuni e a quella militare per i reati militari.

Considerato che il giudice a quo ha motivato la rilevanza della questione proposta affermando che nel caso sottoposto a suo giudizio non risulta, allo stato, che il reato di detenzione delle munizioni sia stato commesso per assicurarsi il profitto, il prezzo od il prodotto del furto militare e, quindi, che non si profila la connessione teleologica, stante la quale la cognizione di entrambi i reati apparterrebbe al giudice ordinario;

che pur non dichiarando il giudice a quo che, nella specie, tra i due reati è a ritenersi, invece, la continuazione, questo è senz'altro l'assunto in base al quale ha dedotto la questione di legittimità costituzionale;

che però, proprio il non ritenere i due reati teleologicamente connessi, induce ragionevolmente a dubitare che si possa invece asserire - sia pure implicitamente - che tra essi sussiste invece continuazione e, conseguentemente, che la risoluzione della proposta questione sia rilevante per la definizione del giudizio principale;

che, pertanto, è opportuno rinviare gli atti al giudice a quo per una puntualizzazione della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.